

N. 38562/17 R.G.N.R.
N. 6429/18 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio II

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(art. 408, 409, 410 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Zsuzsa Mendola

visti gli atti del procedimento penale emarginato a carico di:

FURLAN Annamaria e MASTROVINCENZO Stefano, in atti generalizzati

indagati per il reato di cui all'art. 595 c.p.

- vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
- vista l'opposizione presentata nell'interesse di Trerè Graziano;
- sentite le parti, a scioglimento della riserva;

OSSERVA

In via preliminare deve essere anzitutto evidenziato che la Suprema Corte ha più volte sottolineato la tassatività della disposizione di cui all'art. 410 c.p.p., che richiede espressamente -a pena d'inammissibilità- l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva da svolgere ed i relativi elementi di prova, ribadendo che la parte offesa ha il preciso onere di indicare entrambi i presupposti allo scopo di permettere al Giudice di valutarne compiutamente l'attinenza al caso di specie e, quindi, l'ammissibilità dell'opposizione. Le indagini suppletive ed i relativi documenti di prova, infatti, devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè la incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) (*ex plurimis* cfr. Cass. SS.UU. n. 2/96).

Ebbene, nel caso di specie, l'opponente tenta di confutare con proprie argomentazioni le conclusioni del Pubblico Ministero e, nel ribadire sostanzialmente quanto già affermato nella denuncia, sollecita una diversa valutazione degli atti presenti al fascicolo del P.M., indicando peraltro attività investigative non rilevanti (escussione dei componenti il collegio sindacale).

ZM

Nel merito, la richiesta di archiviazione merita accoglimento.

Per la ricostruzione della vicenda in esame deve richiamarsi la puntuale e dettagliata disamina operata dal P.M. nella richiesta di archiviazione, in quanto conforme agli atti del fascicolo processuale e non contestata dall'opponente.

Ciò premesso, a prescindere dal merito della questione concernente la correttezza della politica gestionale adottata dal Trerè nella veste di Amministratore delegato dell'associazione IAL CISL Nazionale (oggi IAL Nazionale srl Impresa Sociale), risulta evidente che le espressioni pronunciate nel corso dell'Assemblea dei soci del 13.6.2017, riportate nel verbale che ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, non contengono alcuna offesa penalisticamente rilevante bensì il riferimento a dati attestati all'esito della Due Diligence espletata dalla società PKF Italia srl e alle conclusioni ivi riportate, in conseguenza delle quali l'assemblea dei soci deliberava di esercitare un'azione di responsabilità nei confronti del Trerè per danno patrimoniale cagionato alla società.

In tale contesto, trattasi quindi di espressioni che in nessun modo possono essere lette come attacco gratuito all'altrui reputazione, anche tenuto conto del contesto in cui sono state rese, e che non appaiono quindi in concreto lesive della reputazione del querelante nei termini intesi dalla norma di cui all'art. 595 c.p..

La ampiamente motivata richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero – da intendersi ivi richiamata e trascritta in quanto condivisibile - deve essere, pertanto, accolta, con conseguente ordine di archiviazione del procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408, 409 e 410 c.p.p.,

DISPONE

l'archiviazione del procedimento meglio indicato in epigrafe ed

ORDINA

la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Roma, 12.12.2019

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott.ssa Zsuzsa Mendola

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria



12/12/19
IL FUNZIONARIO CANCELLARIO

Dott.ssa Zsuzsa Mendola